

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11197 Anno 2019

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 24/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 1725-2017 proposto da:

MENICHINO FRANCESCO LIBERATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2018

2700

AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante Dr. MAURIZIO RAINO', elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NESTA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

114
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

DONNINI GIOVANNI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 11499/2016 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Francesco Liberato Menichino convenne, con citazione del 17/9/2013, davanti al Giudice di Pace di Napoli Giovanni Donnini e l'Axa Assicurazioni per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro nel quale due autoveicoli, scontrandosi, erano andati a collidere contro un locale terraneo di sua proprietà, provocando vasti danni. Il Giudice di Pace di Napoli, con ordinanza ex art. 44 c.p.c., declinò la propria competenza territoriale.

Il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello dal Menichino, dichiarò la competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli, confermò l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità delle prove orali dedotte nell'atto introduttivo del giudizio di appello, perchè formulate *per relationem* con riguardo al giudizio di primo grado anziché essere specificamente dedotte in capitoli separati e specifici; rigettò le domande risarcitorie e condannò il Menichino alle spese del grado.

Avverso quest'ultima sentenza Francesco Menichino propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo [violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 115, 1° comma, 163, 3° comma, n. 5, 230, 244, 342, 346 e 359 c.p.c.; mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate; nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, 1° comma nn. 3 e 4 c.p.c.)] l'impugnante censura il capo di sentenza che ha ritenuto inammissibile l'acquisizione delle istanze istruttorie formulate *per relationem* con richiamo a quanto articolato nel primo grado del giudizio. Ad avviso del ricorrente l'onere di riprodurre tutte le richieste istruttorie già formulate in primo grado non sussisterebbe nel caso, come quello in esame, nel quale il giudizio di primo grado si era chiuso

con una pronuncia di mero rito, di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli, ed il merito non era stato per nulla esaminato.

Il motivo è fondato. In effetti, a seguito della riforma della pronuncia che aveva declinato la competenza per territorio, in base all'effetto devolutivo dell'appello, il giudice è investito di tutte le questioni già formulate in primo grado, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno ritrascritte specificamente in appello, dal momento che il giudizio deve ripartire dal primo grado. Non essendosi svolto il giudizio di primo grado a causa della declinatoria della competenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli, la giurisprudenza di questa Corte, che generalmente richiede, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, non ritenendo sufficiente il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, non trova applicazione perché non si versa in un caso di impugnazione in senso stretto, non avendo il giudizio di primo grado avuto alcuno svolgimento in conseguenza della declinatoria della competenza territoriale.

Si ricorda all'uopo che l'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso, e non sulla correttezza della sentenza impugnata. Ne consegue che, rispetto all'atto di appello, non è concepibile alcun requisito di autosufficienza, ma solo di specificità, e che pertanto l'appellante che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie non ha l'onere di trascriverle nell'atto di appello. La specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché ove manchi quest'ultima, dall'appellante non è esigibile altro onere che riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata. (conf. Cass. civ. 6926/2014)

Il primo motivo va pertanto accolto.

2. Con il secondo motivo [violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2700 c.c., 183, 6° comma, 213, 311, 320, 3° e 4° comma, 356, 359 c.p.c. e 24 Cost.; nullità della sentenza e del procedimento

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.)] il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto della Polizia Municipale non fosse utilizzabile a causa della sua produzione in giudizio oltre i termini delle preclusioni propri del giudizio davanti al Giudice di Pace.

Il motivo non è fondato. Nel giudizio davanti al Giudice di Pace, secondo quanto disposto dall'art. 320 c.p.c. nella prima udienza si concentra tutta l'attività processuale delle parti: precisazione dei fatti, produzione documentale e richieste istruttorie. Né è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il Giudice di Pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente (Cass., 3, n. 27925 del 21/12/2011; Cass., 3, n. 19359 del 3/8/2017).

3. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20/11/2018

Il Presidente

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale